

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

**Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,
in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione (1117)**

ORDINE DEL GIORNO

G200

Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

esaminato l'AS 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

premesso che:

l'articolo 116, comma 3 Cost. prevede che «Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l*), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n*) e *s*), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»;

alcune Regioni hanno già adottato, ai sensi dell'articolo 116, comma 3 Cost., specifiche iniziative per l'attribuzione di ulteriori competenze legislative;

in particolare, si segnalano le iniziative della Regione Lombardia (Consiglio regionale lombardo, delibera del 4 aprile 2007, n. VIII/367) e della Regione Veneto (Consiglio regionale veneto, delibera n. 98 del 18 dicembre 2007), che hanno adottato specifiche delibere consiliari, mentre la Regione Piemonte ha adottato il 25 settembre 2006 con la deliberazione n. 208 il Documento di indirizzo per l'avvio del procedimento;

è necessario creare a livello statale le condizioni per garantire l'attuabilità delle suddette iniziative regionali;

impegna il Governo:

a promuovere la riattivazione del Tavolo bilaterale Governo-Regione Lombardia e l'attivazione di nuovi Tavoli bilaterali finalizzati ad esaminare le ulteriori iniziative regionali adottate ai sensi dell'articolo 116, comma 3 Cost.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.19

PROCACCI

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) del fabbisogno *standard* per il finanziamento dei livelli essenziali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, e delle funzioni pubbliche di cui all'articolo 119 quarto comma, della Costituzione;».

2.511 (testo corretto)

POLI BORTONE

Al comma 2, lettera s), sostituire le parole da: «previsione che» fino alla fine della lettera con le seguenti: «, fermo restando il potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione, previsione che i tributi erariali compartecipati siano, per la parte di propria competenza, contabilizzati dagli enti territoriali assegnatari e, contestualmente, vengano integralmente riportati in un apposito allegato nel bilancio dello Stato;».

2.520 (testo corretto)

BELISARIO, PARDI, LANNUTTI, MASCITELLI, ASTORE, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le Regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo vengono esaminati dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali come integrata a norma dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Se tale Commissione abbia espresso parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate che il governo non intenda recepire, o abbia espresso parere contrario, oppure non si sia pronunciata entro sessanta giorni dalla loro trasmissione, i decreti possono comunque esser emanati, in tal caso previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131».

Consequentemente sopprimere l'articolo 3.

ORDINE DEL GIORNO

Art. 2.

G2.100

Paolo FRANCO

Il Senato,

premesso che:

la riforma federale dello Stato, prevedendo la piena attuazione all'articolo 119 della Costituzione, è diretta ad assicurare un'ampia autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, Città metropolitane e regioni, in un'ottica di maggiore responsabilizzazione e trasparenza della gestione delle risorse, a cui conseguirà necessariamente la riduzione degli sprechi e della gestione antieconomica;

il superamento del criterio della spesa storica a favore di una politica di efficienza dei servizi è garanzia per tutti i cittadini di un migliore utilizzo delle risorse prelevate mediante tributi e tasse;

le nuove regole di gestione degli enti locali e territoriali convergono verso il comprovato virtuosismo di alcuni enti locali, che, da anni, sono rispettosi dei vincoli del patto di stabilità e che contribuiscono con i loro avanzi di bilancio a compensare il *deficit* dei comuni con gestioni deficitarie;

ad oggi, i comuni virtuosi sono penalizzati nella realizzazione di investimenti in conto capitale, pur avendo risorse e bilanci in attivo;

considerato che:

nell'attuale congiuntura di crisi economica e finanziaria la spesa per investimenti del comparto enti locali può dare un notevole impulso alla ripresa;

impegna il Governo:

a rivedere nei decreti attuativi del federalismo fiscale il patto di stabilità interno degli enti locali, al fine di consentire maggiori spese in conto capitale per i comuni virtuosi, ossia quei comuni che hanno rispettato negli anni scorsi il patto di stabilità, che hanno parametri indicativi di una sana gestione, quale un congruo numero di dipendenti per abitanti per fascia dimensionale, e che hanno mantenuto a livelli minimi la pressione fiscale locale.

EMENDAMENTI

Art. 8.

8.521 (testo corretto)

GALLO, COSTA, LATRONICO, SARRO

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «della riserva di aliquota sull'imposta sui redditi delle persone fisiche o», con le seguenti: «della compartecipazione regionale all'imposta sui redditi delle persone fisiche,».

Art. 9.

9.507 (testo 2)

ASTORE, BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DI NARDO, LI GOTTI, PEDICA, RUSSO

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) la ripartizione del fondo perequativo tiene conto, per le Regioni con popolazione al di sotto di una soglia che verrà individuata con i decreti legislativi, del fattore dimensione demografica in relazione inversa alla dimensione demografica stessa, delle condizioni fisiche del territorio e delle caratteristiche demografiche della popolazione.»

Art. 13.

13.521 (testo corretto)

POLI BORTONE

Al comma 1, alla lettera f), dopo la parola: «definizione» inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, lettera d),».

Art. 19.

19.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) garanzia che l'utilizzo dei criteri definiti dall'articolo 7 avvenga in maniera graduale a partire dall'effettiva determinazione del contenuto finanziario dei livelli essenziali delle prestazioni mediante un processo di convergenza della spesa storica al fabbisogno standard calcolato anche in ragione della diversità economica, territoriale ed infrastrutturale

di ciascuna Regione, in un periodo di tempo sostenibile, comunque non inferiore a cinque anni».

Art. 20.

20.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Sopprimere l'articolo.

20.508 (testo corretto)

BASTICO, ADAMO, BARBOLINI, BIANCO, INCOSTANTE, LUSI, STRADIOTTO, VITALI

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

1. Dopo il titolo I della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è inserito il seguente:

«Titolo I-bis.

(Funzioni di comuni, province e città metropolitane)

CAPO I

(Funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane)

Art. 12-bis.

(Funzioni fondamentali)

1. Sono funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenuto conto delle funzioni storicamente svolte, quelle indicate agli articoli 12-ter, 12-quater e 12-quinquies in quanto essenziali e imprescindibili per soddisfare i bisogni primari delle rispettive comunità e per consentire il concorso delle autonomie territoriali alla tenuta e alla coesione dell'ordinamento della Repubblica in un quadro di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo.

2. Sono, anche, funzioni fondamentali dei comuni, delle province e delle città metropolitane, essenziali e imprescindibili per il funzionamento degli enti, nelle aree di rispettiva competenza:

- a) la funzione normativa;
- b) la funzione di programmazione e pianificazione nonché la partecipazione alle funzioni di programmazione e pianificazione economica, sociale, territoriale e ambientale di livello provinciale, regionale e nazionale;
- c) la funzione di organizzazione e gestione del personale;
- d) la funzione di controllo interno;
- e) la funzione di gestione finanziaria, tributaria e contabile;
- f) la funzione di vigilanza e controllo nelle aree funzionali di competenza;
- g) la funzione di raccolta ed elaborazione dei dati informativi e statistici nelle aree funzionali di competenza.

3. Sono funzioni fondamentali del comune ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 1, con riguardo alla popolazione ed al territorio comunale:

a) nel settore "sviluppo economico ed attività produttive", la promozione del benessere e dello sviluppo economico e sociale della comunità locale, in particolare attraverso:

- 1) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi pubblici locali;
- 2) la disciplina delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, ivi compresa la regolamentazione degli orari e dell'accesso del cittadino ai servizi pubblici e privati;
- 3) partecipazione alla attuazione degli interventi di promozione e sostegno delle attività produttive e alla gestione del demanio marittimo, fluviale e lacuale;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture", l'attuazione di un uso razionale e programmato delle risorse del territorio e delle relative infrastrutture, in particolare attraverso:

- 1) la pianificazione territoriale di base, anche attuativa, la regolazione dell'attività urbanistica, l'attuazione di interventi di recupero del territorio, la partecipazione alla gestione dei parchi nazionali e regionali, la regolamentazione della circolazione stradale urbana e rurale;
- 2) gestione del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;
- 3) vigilanza e controllo dell'attività urbanistica e di rilievo ambientale, nell'ambito delle proprie competenze;
- 4) attuazione delle attività di protezione civile inerenti alla previsione, prevenzione, pianificazione di emergenza e coordinamento dei primi soccorsi;

c) nel settore "servizi alla persona e alla comunità", la promozione dello sviluppo della persona umana, nonché la tutela e la valorizzazione dei diritti civili e sociali, anche sollecitando e favorendo la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare attraverso:

1) progettazione, e gestione del sistema locale dei servizi sociali, erogazione ai cittadini delle relative prestazioni, nonché promozione e coordinamento operativo del volontariato;

2) organizzazione e gestione dei servizi scolastici, compresi gli asili nido e le scuole dell'infanzia a gestione diretta nell'ambito del sistema integrato, fino alla istruzione secondaria di primo grado; assistenza scolastica e prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico; edilizia scolastica;

3) organizzazione e gestione dei servizi e delle attività culturali, ricreative e sportive;

4) adozione delle misure di competenza dell'autorità sanitaria locale;

d) nel settore "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'irrogazione delle relative sanzioni nei settori di competenza comunale;

2) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia municipale con compiti di polizia amministrativa, stradale nei settori di competenza comunale.

4. Il Comune esercita le funzioni fondamentali singolarmente o in forma associata. Le leggi regionali stabiliscono la dimensione demografica minima dei comuni al di sotto della quale determinate funzioni fondamentali debbono essere esercitate attraverso le unioni di comuni, prevedendo altresì criteri di ponderazione che tengano conto delle peculiarità territoriali.

5. Costituiscono funzioni fondamentali della provincia ai sensi dell'articolo 12-*bis*, comma 1, con riguardo a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale:

a) nel settore "sviluppo economico, sociale e delle attività produttive" in particolare:

1) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale nonché l'attuazione degli interventi per lo sviluppo delle imprese;

2) la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione delle attività culturali e sportive;

3) l'adozione di programmi di intervento nei settori economico, sociale e culturale, che richiedano una progettazione ed una attuazione unitaria a livello provinciale, anche attraverso il coordinamento delle proposte dei comuni;

4) l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per il lavoro e dei servizi scolastici relativi all'istruzione secondaria superiore; edilizia scolastica;

5) la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;

b) nel settore "territorio, ambiente e infrastrutture" in particolare:

1) la pianificazione territoriale di coordinamento, la programmazione e gestione integrata, degli interventi per la difesa del suolo, delle coste, delle opere idrauliche e del demanio idrico;

2) attuazione delle attività di previsione, prevenzione e pianificazione d'emergenza in materia di protezione civile, di prevenzione di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali, nonché attuazione dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio ambientale;

3) la programmazione e l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, il controllo degli interventi di bonifica, della gestione e del commercio degli stessi rifiuti, nonché il controllo degli scarichi delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche ed elettromagnetiche;

4) la viabilità provinciale; a pianificazione di bacino del traffico e la regolazione della circolazione stradale inerente la viabilità provinciale;

c) nel settore della "polizia amministrativa locale", ferme restando le funzioni e i compiti dello Stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare:

1) l'organizzazione delle strutture e dei servizi di polizia provinciale con compiti di polizia amministrativa, stradale e ambientale inerenti ai settori di competenza provinciale;

2) l'attuazione del regime autorizzatorio della caccia e della pesca secondo gli obiettivi generali stabiliti dalla legge regionale.

6. Con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano le funzioni fondamentali della provincia di cui all'articolo 12-*quater* sono attribuite alla città metropolitana.

7. Costituiscono, altresì, funzioni fondamentali della città metropolitana, con riguardo alla popolazione e al territorio metropolitano:

a) la pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

b) la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

c) la promozione e il coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

8. All'interno del territorio metropolitano, le funzioni fondamentali di cui all'articolo 12-*bis*, comma 2, sono esercitate dai comuni in esso compresi, fatte salve le forme di esercizio associato previste dallo statuto della città metropolitana secondo il principio di adeguatezza, al fine di garantire il coordinamento dell'azione complessiva di governo all'interno dell'area, la coerenza dell'esercizio della potestà normativa da parte dei due livelli di amministrazione, un efficiente assetto organizzativo e di utilizzazione delle risorse strumentali, nonché la economicità di gestione delle entrate e delle spese attraverso il coordinamento dei rispettivi sistemi finanziari e contabili».

Art. 24.

24.600

D'ALIA, CUFFARO, CINTOLA, PETERLINI

Sopprimere l'articolo.

ORDINE DEL GIORNO

Art. 25.

G25.100

BODEGA

Il Senato,

esaminato l'AS 1117, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione,

premesso che:

l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione rende necessario riaprire un confronto parlamentare sui contenuti di una più ampia riforma della Costituzione, atta a garantire la definitiva transizione al federalismo del nostro ordinamento;

prioritaria appare, in particolare, la trasformazione del nostro sistema di bicameralismo perfetto, attraverso la riforma del Senato della Repubblica in una Camera rappresentativa delle istanze territoriali;

a tal fine, è opportuno riprende il dibattito avviato nella passata legislatura sul testo unificato AC 553 e abb., adottato dalla I Commissione (Affari Costituzionali) della Camera dei deputati come testo base;

la proposta prevedeva, in particolare, la riforma della seconda Camera in un Senato federale della Repubblica, eletto su base regionale;

impegna il Governo:

a promuovere la ripresa di un dibattito parlamentare sulla riforma costituzionale del nostro ordinamento in senso federale, che contempli in particolare la trasformazione del Senato in un'assemblea rappresentativa delle istanze territoriali.
